

# Ricercatore unico e in carriera

## Gli assegnisti passano al contratto

**Di Pnrr 2.** L'emendamento Verducci (Pd), concordato con la ministra Messa, vuol contrastare il precariato. Per le lauree 230 gruppi di discipline al posto dei 383 settori «scientifico disciplinari» e 190 «concorsuali»

**Eugenio Bruno**

**A** 12 anni dalla legge Gelmini è in arrivo una «nuova riforma dell'università». O quasi. A definirla così è Francesco Verducci (Pd), vicepresidente della commissione Istruzione del Senato e «padre» di un emendamento al decreto «Pnrr 2» all'esame di Palazzo Madama che riscrive il pre-ruolo negli atenei. Apportando due novità di rilievo: da un lato, prevede un «contratto di ricerca» subordinato e garantito al posto dell'attuale (e ultra-precario) «assegnato di ricerca»; dall'altro, archivia la distinzione tra ricercatore di tipo a) e tipo b), esistente dal 2010, a vantaggio di un ricercatore a tempo determinato per 6 anni che 3 tre può aspirare alla cattedra. Più un intervento sulla flessibilità e interdisciplinarietà delle classi di laurea invocata dalla ministra Cristina Messa e codificata nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

### La riforma delle classi di laurea

Partiamo proprio da qui. In una bozza di decreto ministeriale della primavera scorsa (su cui si veda Il Sole 24 ore di lunedì 21 marzo) l'ex rettrice di Milano Bicocca comunicava la sua intenzione di sostituire i 383 settori scientifico-disciplinari (Ssd) oggi usati per costruire i corsi di studio con i 190 settori concorsuali (Sc) adoperati invece per l'abilitazione scientifica nazionale (l'Asn, il "patentino" che serve agli aspiranti prof universi-

tari per partecipare ai concorsi). Una misura che non era piaciuta al Cun e che viene di fatto superata dall'emendamento Verducci. Il testo depositato al Senato e concordato con il Mur, infatti, introduce i «gruppi scientifico disciplinari» (Gsd) che sostituiscono in un colpo solo Ssd e Sd. Ma la razionalizzazione è doppia perché è anche stabilito che non possano superare i 3/5 dei primi, con un tetto quindi a 230 Gsd o giù di lì. A occuparsene sarà un decreto ministeriale atteso entro 120 giorni dalla conversione. In tempo quindi con la scadenza di fine 2023 cifrata nel Pnrr.

### La lotta al precariato

Se questa parte di riforma è nuova gli altri interventi in arrivo vengono mutuati dal senatore Pd da alcune proposte di modifica, sempre a sua firma, al Ddl 2285 sulla riforma del pre-ruolo che dopo un primo via libera alla Camera giace da mesi a Palazzo Madama (e che dovrebbe comunque rimettersi in marcia a breve così da portare al traguardo dopo l'estate anche la riforma dei concorsi, ndr). L'intento - come spiega lui stesso al Sole 24 Ore del Lunedì - è «contrastare radicalmente la precarietà nella ricerca: il male più grave, insieme al sottofinanziamento, avuto in questi anni. Con queste norme - aggiunge - i giovani ricercatori avranno diritti e tutele, e questo permetterà a tanti talenti di emergere e al nostro Paese di essere più forte.

Ecco spiegata l'idea di sostituire

l'«assegnato» con un «contratto» di ricerca, di natura subordinata (e quindi con le relative tutele previdenziali e contributive) dalla durata minima di 2 anni, che può essere rinnovato per una sola volta per ulteriori due (più un altro ancora se il finanziamento deriva da progetti nazionali o internazionali che hanno durata triennale). Dando vita a un vero e proprio post-doc, a cui si accederà, di norma, con il titolo di dottore di ricerca. Diversa anche la retribuzione visto che, dai conteggi del ministero dell'Università, si passerà dai 19mila euro minimi percepiti attualmente dagli assegnisti ai 40mila euro dei ricercatori assicurati a tempo definito.

A proposito di ricercatori spicca l'unificazione delle due tipologie «a» e «b» contenute nell'articolo 24, comma 3, della riforma Gelmini in un unico ruolo di ricercatore a tempo determinato in tenure track (Rtt), cioè con prospettive di carriera. Nonostante una durata massima di 6 anni - che sommati ai 5 del contratto di ricerca di fatto portano la durata massima del precariato negli atenei a 11 anni - dalla fine del terzo anno, il ricercatore in possesso dell'abilitazione scientifica nazionale può essere valutato ai fini della chiamata al ruolo di associato. Tutto ciò con una serie di paracadute, sotto forma di regimi transitori, che mitigheranno l'impatto delle nuove norme e che raccontiamo nella scheda accanto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I regimi transitori

### Contratti di ricerca

L'emendamento Verducci sotituisce gli assegni di ricerca con i contratti di ricerca. Tuttavia, per i primi 6 mesi sarà ancora possibile bandire assegni di ricerca

### Ricercatori

L'emendamento al Dl Pnrr 2 supera la distinzione tra ricercatore di tipo a e tipo b prevista dall'articolo 24, comma 3, della riforma Gelmini. Con tre diversi regimi transitori: per i primi 12 mesi si potranno continuare a reclutare ricercatori di tipo b; per 36 mesi si potrà continuare a farlo anche per ricercatori di tipo a, purché vengano utilizzati fondi del Pnrr; vengono fatte salve le procedure ex articolo 24, comma 3, già bandite

### Quota di riserva per i precari

Per 3 anni il 25% delle risorse destinate a reclutare i nuovi ricercatori a tempo determinato tenure track va destinato a ex assegnisti o ricercatori di tipo a con contratto triennale

